

OGGETTO	FATTURE A CAVALLO E SEMPLIFICATI CON OPZIONE PER IL REGISTRATO
RIFERIMENTI	Telefisco 2025, par. 14 - Art. 18, co. 5, Dpr 600/73 – CM 11/2017; CM 8/2017
CIRCOLARE DEL	12/02/2025

*Sintesi: in occasione di un recente Videforum organizzato dalla stampa specializzata, i funzionari dell'Agenzia hanno chiarito il trattamento da riservare alle fatture a cavallo d'anno ai fini reddituali per le imprese in contabilità semplificata che hanno optato per il regime "del registrato". In particolare nel caso:*

- ✓ di fornitore che a fine 2024 si limita a predisporre la fattura, con invio allo SDI nei primi giorni del 2025
- ✓ non potrà "annotare" la fattura nel 2024, posto che questa non può essere ancora considerata "emessa"
- ✓ e, dunque, il componente non può che partecipare al reddito del periodo 2025 (anno di annotazione).

*Concetto speculare opera sul cliente, ove anch'esso in regime semplificato con l'opzione "per il registrato". Quanto precede prescinde, peraltro, dagli aspetti Iva, e cioè, dal momento in cui l'Iva*

- si rende esigibile sul fornitore (a tal fine occorre fare riferimento al campo "data fattura" nell'ambito della fattura elettronica, non al momento di trasmissione allo SDI)
- risulti detraibile per il cliente (si noti che per le fatture a cavallo non è applicabile il più ampio termine per l'annotazione, che la ammette entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione).

Come noto, dal 2017 nell'ambito del regime di contabilità semplificata (art. 66, Tuir):

- va applicato il **"criterio di cassa"**
- con la possibilità di esercitare l'opzione **"per il registrato"** (ex art. 18, co. 5, Dpr 600/73) che introduce la semplificazione di considerare (presunzione assoluta) incassato/pagato il documento annotato nei registri Iva (es: fattura di vendita/fattura d'acquisto).



**Nota:** l'opzione è particolarmente apprezzata dai contribuenti in quanto permette di evitare di considerare tutti i movimenti finanziari, facendo coincidere il momento dell'annotazione sul registro Iva (degli acquisti o delle vendite/corrispettivi) col momento in cui il componente si considera pagato o incassato.

Dal punto di vista tecnico, per questi ultimi l'annotazione va eseguita solo in presenza di un documento emesso fiscalmente rilevante.

Recentemente i funzionari dell'Agenzia delle Entrate, in occasione del recente Videforum del 5/02/2025, hanno fornito chiarimenti in merito alla possibilità di procedere all'annotazione delle fatture emesse verso la fine dell'anno, chiarendo che:

- **fintantoché la fattura non risulta inviata allo SDI**, non va considerata **giuridicamente esistente**
- pertanto non può essere oggetto di annotazione (quale fattura emessa o quale fattura ricevuta per email ordinaria)

con le relative conseguenze per i contribuenti minori con l'opzione per il registrato.

Alla luce del fatto che, per tali contribuenti, l'adempimento ai fini reddituali è intrinsecamente connesso con gli aspetti Iva, per quanto attiene le fatture a cavallo d'anno si procede:

- in via preliminare ad analizzare gli aspetti afferenti all'esigibilità/detrazione dell'Iva
- affrontando, in un secondo momento, gli aspetti reddituali

con riferimento, rispettivamente, al fornitore che emette la fattura ed al cliente che la riceve.

## ASPETTI IVA DELLE FATTURE "A CAVALLO" D'ANNO

### FORNITORE – IVA A DEBITO

Il momento in cui l'Iva si rende a debito coincide con la data indicata nell'apposito campo della fattura elettronica (CM 14/2019), che deve corrispondere alla data "di effettuazione" (art. 6, Dpr 633/72) dell'operazione ai fini IVA (Guida alla compilazione delle F.E. 7/07/2021; [RF-fl 171/2019](#)).

## Esempio

**Fattura immediata**

A fronte di una **cessione** effettuata in data **30/12/2024**, la fattura può essere, alternativamente:

- a) **emessa** (cioè generata ed inviata allo Sdl) il medesimo giorno: la “data dell’operazione” e la “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (30 dicembre 2024) – cd. “**fattura contestuale**”
- b) **generata il giorno dell’operazione** ed **inviata allo Sdl il 10/01/2025** (entro 12 gg) o o in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 28/09/2024 e il 10/10/2024, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della Sez. “Dati Generali” del file) **sempre con la data operazione 30/12/2024**.

In entrambi i casi l’Iva va posta a debito nella liquidazione iva del mese di dicembre/del 4° trimestre 2024.

**Nota:** concetto analogo opera ove sia emessa “fattura differita”, con la differenza che la fattura (documentata da DDT o idonea documentazione per le prestazioni di servizi) potrà:

- essere emessa entro il 15/01/2025
- riportare l’indicazione della data della fine del mese (31/12/2024) in cui è sorta l’esigibilità dell’Iva (Interpello 389/2019)-

**CLIENTE – DETRAZIONE DELL’IVA**

La detrazione dell’Iva sulle fatture di acquisto segue delle regole tassative (sia che si tratti di fattura immediata - emessa entro 12gg dall’effettuazione dell’operazione - che di fattura differita):

a) art. 19, co. 1, DPR 633/72:

- il **diritto alla detrazione** dell’Iva a credito sorge **con il momento in cui l’Iva è diventata esigibile** “momento “di effettuazione”, che scatta anche in presenza di fattura “anticipata”) ex art. 6 Dpr 633/72 (condizione necessaria ma non sufficiente, essendo richiesta anche la sua annotazione)
- il **termine ultimo** per l’esercizio della detrazione coincide col **termine di presentazione del mod. Iva** relativo all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto

b) art. 25, co. 1, DPR 633/72:

- il diritto a detrarre l’Iva è **esercitabile**, nell’ambito della liquidazione periodica, **solo in seguito alla annotazione della relativa fattura nel registro acquisti** (non rileva se si tratta di fatture “infrannuali” o “a cavallo d’anno”)
- a tal fine, l’**annotazione** della fattura sul registro acquisti:
  - ✓ **in generale:** può essere eseguita **entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione** (sorta di “retrodatazione”) partecipando comunque alla liquidazione Iva del periodo precedente (art. 1 c. 1 Dpr 100/98)

**Esempio1:** la fattura per un acquisto consegnato (momento impositivo) a novembre 2024 può essere ricevuta (ed annotata) entro il 15 dicembre 2024 al fine di partecipare alla liquidazione Iva di novembre.

- ✓ **in deroga:** tale “retrodatazione” **non si applica** alle **fatture relative ad operazioni effettuate nell’anno precedente** (cd. “a cavallo d’anno”).

**Esempio2:** l’Esempio1 non è estensibile ove la fattura sia relativa ad una consegna di dicembre 2024: in tal caso la fattura, anche se ricevuta ed annotata entro il 15/01/2025, deve partecipare alla liquidazione Iva di gennaio 2025 (e non a quella di dicembre 2024).

Ove, poi, sia stata ricevuta a dicembre 2024, ma annotata solo entro il 15/01/2025 (cd. “a cavallo”), si applicherà un regime particolare (annotazione separata e detrazione solo nel mod. Iva 2025).

MOMENTO DI ESIGIBILITA’ DELL’IMPOSTA (DPR 633/72)			
Operazione		Art. 6, c. 1 e c. 3	Art. 6, c. 4
Cessione di beni	immobili	Data del rogito	Data anticipata del pagamento dell’acconto o di emissione della fattura (per la quota incassata/fatturata)
	mobili	Data della consegna/spedizione	
Prestazioni di servizi		Data del pagamento del corrispettivo	

**QUANDO LA FATTURA ELETTRONICA SI CONSIDERA “RICEVUTA”**

La data “di ricezione” della fattura elettronica rileva in quanto “fissa”:

- **sia la data iniziale** (“*dies a quo*”): da tale momento l’Iva può essere detratta (previa annotazione della fattura)
- **che la data finale** (“*dies a quem*”): cioè il termine ultimo entro cui può operare la detrazione.

Il Prov. 30/04/2018, al p.to 4, individua il momento in cui la fattura elettronica si può considerare “ricevuta” (v. anche FAQ n. 129 del 1/07/2019):

- se l’SDI riesce a consegnare la fattura al destinatario: la data di ricezione è quella attestata dal sistema utilizzato dal destinatario (non la data in cui quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi, anche se, in generale, coincide, né dal momento in cui il cliente “scarica” il file – Interpello n. 395/2019)



**Nota:** non è detraibile l’Iva indicata nella eventuale fattura cartacea “di cortesia” inviata dal fornitore. Rimane necessaria la verifica di quando il documento è stato ricevuto dall’SDI.

- in caso contrario (l’SDI si limita a mettere il file sul portale Fatture e Corrispettivi): la data di ricezione coincide con la data di “presa visione” o di “**scarico**” del file fattura.



**Nota:** quest’ultima ipotesi si verifica nel solo caso (ormai raro) di utilizzo, da parte del destinatario, di indirizzo PEC che risulti “pieno”. Infatti, in caso di adozione di un “Codice destinatario”, l’assenza di un codice già accreditato presso lo SDI attribuisce un blocco all’invio della fattura (che non può essere emessa).

**TERMINE ULTIMO PER OPERARE LA DETRAZIONE**

L’art. 25, co. 1, Dpr 633/72 individua anche il momento finale per l’esercizio del diritto alla detrazione; il limite ultimo entro cui è possibile registrare le fatture di acquisto con diritto alla detrazione:

- coincide con il termine di presentazione della dichiarazione iva
- relativa all’anno in cui **la fattura è stata “ricevuta”**
- e con riferimento al medesimo anno di ricezione.

**Fatture “dimenticate” e fatture “tardive”:** nel caso di fattura

**a) regolarmente ricevuta** (è presente nello SDI) **ma non registrata** (si noti che l’adozione della fattura elettronica ha quasi del tutto eliminato la problematica delle precedenti fatture “dimenticate nel cassetto”): è possibile (previa annotazione “tardiva”, non sanzionabile) operare la detrazione in una **dichiarazione integrativa a favore** (dunque gratuita) entro il termine di “prescrizione” della annualità (31/12 del 5° anno successivo a quello di ricezione della fattura).

**b) emessa tardivamente dal fornitore** (dunque, non presente in precedenza allo SDI): il problema, in relazione al cliente:

- non attiene al termine ultimo di detrazione (in quanto collegato alla “ricezione” della fattura, e questa avviene tardivamente)
- ma alla violazione di omissione della cd. “autofattura-denuncia” (art. 6, co. 8, Dlgs 471/97).

**LE FATTURE A CAVALLO D’ANNO**

Come anticipato, l’art. 1, c. 1, del DPR 100/1998 stabilisce che la detrazione dell’iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo **non comprende i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente**.

Una volta individuata l’eccezione, occorre altresì individuare, nel caso delle fatture a cavallo d’anno:


- il momento dal quale può essere esercitata la detrazione dell’Iva
- ed il termine entro il quale può essere esercitata.

**IL DIES A QUO:** rispetto alle fatture “infrannuali”:

- nulla cambia nella individuazione del momento iniziale della detrazione (ricezione della fattura)
- l’unica differenza consiste nel fatto che l’annotazione deve intervenire nel medesimo anno per poter essere detratta nell’ultima liquidazione del medesimo anno (non opera la citata “retrodatazione”).

**IL DIES AD QUEM:** anche in questo caso

- nulla cambia dal punto di vista normativo rispetto alle fatture “infrannuali”
- tuttavia, la “ricezione” della fattura nell’anno successivo fa slittare di 1 anno il termine per la registrazione e detrazione dell’Iva.




### FATTURA “RICEVUTA” NEL 2024 MA ANNOTATA SOLO NEL 2025

Secondo i chiarimenti della CM 1/2018, nel caso in cui la fattura

- ✓ sia **ricevuta** (dallo SDI) **nel 2024**
- ✓ ma risulti **annotata solo l’anno successivo (entro il 30/04/2025)**

essa:

- attribuisce un’Iva **detraibile solo in dichiarazione annuale Iva**
- e richiederà una **separata annotazione nel registro degli acquisti**.



Si riportano di seguito alcuni esempi di fatture “a cavallo”, relativi a delle operazioni di acquisto.

Esempio1	<b>Fattura immediata</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- beni consegnati il 20/12/2024</li> <li>- fattura “immediata” inviata dal fornitore il 22/12/2024 (data ricezione SDI del 27/12/2024)</li> </ul> <p>In tal caso, la Alfa acquirente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ove registri la fattura entro il 31/12/2025</li> <li>▪ detrae l'imposta il 16/1/2025, con riferimento al mese di dicembre 2024 (o nell'ambito del saldo Iva annuale, ove trimestrale), con indicazione nella LIPE del 4° trim. 2024.</li> </ul>
Esempio2	In relazione all'Esempio1, si ponga, ora, che:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- la fattura di vendita sia stata inviata dal fornitore il 30/12/2024</li> <li>- con sua elaborazione il 2/01/2025 (nei 5 giorni a disposizione per lo SDI).</li> </ul> <p>In tal caso la “data di ricezione” attestata dallo SDI riporta la data del 2025 e, pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ l'Iva è detraibile solo nella liquidazione periodica di gennaio 2025 (o del 1° trimestre 2025, ove contribuente trimestrale), con indicazione nella LIPE del 1° trimestre 2025</li> <li>▪ pur rimanendo dovuta per il fornitore sul mese di dicembre (data della consegna dei beni).</li> </ul>



**Fattura differita:** nulla cambia nel caso in cui il fornitore si sia avvalso della fattura differita.

In particolare, ove questi emetta la fattura:

- in via "anticipata" entro fine 2024 (permettendo l'elaborazione dello SDI entro il 31/12/2024): permette al cliente di detrarre nel mese di dicembre (previa annotazione sugli acquisti)
- ordinariamente entro il 15/01/2025: obbliga il cliente a detrarre su gennaio 2025 (previa annotazione)

In ogni caso, l'Iva rimane a debito per il fornitore su dicembre (data dei DDT).

#### Esempio3

#### **Registrazione non tempestiva**

In relazione all'Esempio1, si ponga, ora, che la Alfa **registri la fattura solo il 10/01/2025**.

In tal caso:

- ✓ può portare l'Iva in detrazione solo nell'ambito del Mod. Iva 2025 (relativa all'anno 2024)
- ✓ registrando la fattura in un apposito registro sezionale del registro degli acquisti
- ✓ non indica l'acquisto in alcuna LIPE.

### **ASPETTI REDDITUALI - SEMPLIFICATE CON "OPZIONE PER IL REGISTRATO"**

Come anticipato, gli aspetti Iva s'intrecciano con le **valutazioni di convenienza** in presenza di cedente/acquirente in contabilità semplificata con **opzione "per il registrato"** (art. 18 c. 5 Dpr 600/73).

#### **TERMINI DI ANNOTAZIONE**

Un aspetto rilevante ai fini di cui trattasi attiene alla possibilità di dover rispettare dei termini per procedere all'annotazione dei documenti rilevanti ai fini reddituali.

A tal fine, si ricorda che la CM 11/2017 ha previsto un **termine per procedere all'annotazione nel solo caso di assenza di esercizio dell'opzione "per il registrato"**.

In particolare, in tal caso l'Agenzia ha sostenuto quanto segue:

**a) in presenza di tenuta del registro "incassi e pagamenti"** (separato dei registri Iva):

- trattandosi di scritture cronologiche
- va applicato l'art. 22, Dpr 600/73, secondo cui le registrazioni nelle scritture cronologiche vanno eseguite non oltre 60 giorni dal momento in cui l'operazione assume rilevanza, "ossia dall'incasso del ricavo o dal pagamento della spesa".

**b) in presenza di tenuta dei soli registri Iva con indicazione mancati incassi/pagamenti a fine anno:** al fine di poter dare rilevanza alla spesa nel corretto periodo di imputazione, la registrazione della fattura d'acquisto:

- ✓ è opportuno sia eseguita entro 60 gg dal suo pagamento
- ✓ tuttavia, l'annotazione oltre detti 60 gg
  - non determina l'indeducibilità del costo
  - a condizione che la registrazione sia eseguita nel medesimo esercizio.

Nel caso di opzione per il registrato, al contrario, la CM 8/2017 (risposta 8.5) è stata chiara nel **permettere l'annotazione "tardiva" degli acquisti** (nel caso di specie, coincidente col termine per esercitare la detrazione dell'Iva ex art. 19, Dpr 633/72, coincidente col termine per la presentazione della dichiarazione Iva - dunque ben più ampio dei 60gg anche dal 31/12 dell'anno precedente).



#### **CM 8/2017 - 8.5 Registrazione delle fatture**

**Domanda:** Le nuove norme (articolo 18 del DPR n. 600/73, al comma 5) introducono un regime "di registrazione" nel regime di cassa secondo i criteri previsti ai fini dell'Iva. Quindi, ad esempio, le fatture di acquisto possono essere registrate entro il termine della dichiarazione del secondo anno successivo ed è sempre in tale momento che si presumono pagate ai fini della determinazione del reddito?

**Risposta:** Nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non avvenga nell'anno di registrazione del documento contabile, il comma 4, secondo periodo, dell'art. 18 prevede che, in luogo delle singole annotazioni sui registri Iva, sia riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con l'indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.

In un'ottica di semplificazione, il successivo **comma 5**, consente al contribuente di non effettuare tali annotazioni, esercitando una specifica opzione, vincolante per almeno un triennio. Tale scelta, come espressamente specificato dalla norma in esame, implica che il ricavo si intenda incassato e il pagamento effettuato alla data di registrazione del documento contabile. Ne consegue che **laddove il contribuente registri la fattura di acquisto entro i termini previsti dall'art. 19 del DPR n. 633 del 1972 per la detrazione dell'imposta attribuitagli in rivalsa, ai fini delle imposte sul reddito tale data di registrazione coinciderà con la presunta data dell'avvenuto pagamento**.



In via ufficiosa, anche i funzionari dell'Agenzia delle entrate ha Telefisco 2018 (non recepito in un documento ufficiale di prassi) hanno ribadito il medesimo concetto:

**Telefisco 2018 – Par. 3.3 “33 Operazioni fuori campo”**

**“D. Per le imprese minori che optano per il criterio di registrazione Iva, le operazioni fuori campo Iva devono essere registrate entro 60 giorni dalla data del pagamento oppure dal ricevimento del documento (circolare 11/E/2017, par. 6.3 e 6.5)?**

**R.** La circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, al paragrafo 6.5, nel descrivere i criteri di applicazione dell’opzione per la tenuta dei registri Iva senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti”, di cui all’articolo 18, comma 5, del Dpr n. 600 del 1973, chiarisce espressamente che «resta fermo l’obbligo di separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva, con le modalità sopra descritte».

In particolare, ci si riferisce alle indicazioni contenute nel precedente paragrafo 6.3 - cui si rinvia - ove è chiarito che “Relativamente, invece, alle altre operazioni:

- ✓ i componenti positivi o negativi che concorrono alla determinazione del reddito di impresa secondo il principio di cassa (v. par. 3.1.), ma non sono considerate né cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini Iva (articoli 2 e 3 del Dpr n. 633 del 1972), - [ndr: sono le operazioni “fuori campo Iva”] - devono essere registrate entro 60 giorni dal momento in cui si considera rilevante l’operazione, ossia dalla data dell’avvenuto incasso o pagamento [ndr: come, peraltro, sancito dall’art. 9, DL n. 69/1989, come attuato dal DM 2/05/1989];
- ✓ i componenti positivi e negativi che non concorrono alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa (ad esempio gli ammortamenti, le spese per il personale dipendente v. par. 3.2.), devono essere annotati nei registri Iva entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, in coerenza con quanto stabilito dal comma 2 con riferimento alle registrazioni negli appositi registri cronologici istituiti ai fini delle imposte sul reddito».

La stessa CM 11/2027 appare sufficientemente chiara nel giudicare l’Erario sufficientemente tutelato (da possibili “arbitraggi” del contribuente ai fini reddituali) dagli obblighi imposti ai fini Iva, laddove chiarisce che:

**“Con riferimento ai costi sostenuti - nel presupposto che ai fini IVA il contribuente, per esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta attribuitagli in rivalsa, ha facoltà di registrare la fattura di acquisto entro i termini previsti dall’art. 19 del DPR n. 633 del 1972 - gli stessi si considereranno pagati al momento della registrazione del documento contabile (anche dopo due anni dall’operazione), non rilevando il momento in cui si verifica l’effettivo esborso finanziario”.**

Anche i **ricavi percepiti**, come già anticipato, si considereranno incassati al momento della registrazione delle fatture,

- ✓ **nonostante, ai fini della liquidazione dell’IVA a debito periodica, la registrazione del documento - da eseguirsi “entro quindici giorni... e con riferimento alla data della loro emissione” per le fatture ordinarie, ed “entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni” per le “fatture differite” (cfr articolo 23 del DPR n. 633 del 1972) –**
- ✓ **produca effetto per il periodo in cui le operazioni sono state effettuate.**”

In definitiva, tali contribuenti:

- possono scegliere il momento in cui annotare costi e ricavi (potendo, eventualmente, incorrere nelle sanzioni disposte ai fini Iva, in caso di tardiva annotazione delle fatture attive)
- dovendo solo rispettare il termine di 60 gg in presenza di componenti di reddito cui si applica il principio di cassa che risultino operazioni non soggette ad Iva
- ed il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per annotare le operazioni a cui si applica il principio di competenza (ammortamenti, ecc.).

**RINVIO DEI COSTI DA PARTE DELL’ACQUIRENTE**

Impresa in contabilità semplificata con opzione “per il registrato” (art. 18 c. 5 Dpr 600/73) acquista beni consegnati al 2/12/2024, per i quali **la fattura è ricevuta nel 2024** (data “ricezione” attestata dallo SDI).

L’impresa può legittimamente decidere di annotare la fattura solo a gennaio 2025, al fine di rinviare la deduzione del costo (es: per la presenza già di una perdita fiscale); in tal caso:

- **ai fini Iva:** la fattura va **registrata in modo separato** nel registro degli acquisti e la **detrazione opera direttamente nel mod. Iva 2025** (per l’anno 2024)

**Nota:** dal punto di vista dichiarativo l’impresa indicherà a **quadro VF tutte le fatture con esigibilità 2024:**

- sia le fatture 2024 ricevute ed annotate nel 2024
- che le fatture 2024, ricevute nel 2024, ma annotate solo **dal 1/01/2025 fino al 30/04/2025**

- **ai fini reddituali:** il costo sarà **deducibile solo nel 2025** (Telefisco 2018, risposta 31).





**ATTENZIONE:** non può, al contrario, anticipare la deduzione di un costo non documentato da una fattura ritualmente emessa (cioè inviata allo SDI) entro il 31/12 (non esistendo ancora un documento giuridicamente rilevante ai fini Iva – v. sotto).

#### RINVIO DEI RICAVI DA PARTE DEL CEDENTE

Anche per quanto attiene i ricavi, opera un concetto analogo a quanto visto per gli acquisti.

In relazione all'esempio precedente, si ponga che anche il cedente sia un'impresa minore con opzione "per il registrato":

- ha inviato la **fattura allo SDI** (immediata o differita) **il 30/12/2024**:
- questi potrà **annotarla**:
  - ✓ **entro il 31/01/2025** (ultimo giorno del mese successivo al trimestre di effettuazione, se trimestrale) o **il 15/01/2025** (se mensile), differendo la tassazione sul periodo d'imposta 2025
  - ✓ **o decidere di annotarla nel 2024**, anticipando la tassazione sul periodo 2024

rimanendo l'Iva ordinariamente a debito a dicembre 2024 (mese di consegna/spedizione dei beni).



**ATTENZIONE:** nel diverso caso in cui il contribuente:

- ➔ si sia **limitata a predisporre la fattura** al 30/12/2024 (anche inviando la fattura "di cortesia" al cliente tramite e-mail ordinaria)
- ➔ effettuando la **trasmissione allo SDI entro l'11/01/2025** (o successivamente nel caso di fatturazione differita)

secondo i funzionari dell'Agenzia delle Entrate:

- non può annotare l'operazione con data 2024
- in quanto non è ancora in presenza di un documento Iva giuridicamente rilevante

In tal caso la fattura:

- ✓ si considera venire ad esistenza solo a gennaio 2025
- ✓ e l'annotazione nei registri delle vendite potrà venire solo in tale anno (l'Iva rimane a debito sul mese di dicembre/4° trimestre)
- ✓ con presunzione di incasso nel 2025 e tassazione ai fini dei redditi nel medesimo anno.



#### **Telefisco 2025 – Par. 14 Regime del registrato, l'imputazione dei ricavi segue l'invio allo Sdi**

**D.:** Fatture elettroniche emesse a cavallo d'anno dai contribuenti in regime di contabilità semplificata con opzione per il comma 5 dell'articolo 18 del Dpr 600/73. Per esempio: fattura redatta in data 29 dicembre 2023 ma inviata allo Sdi l'8 gennaio 2024. Si chiede conferma della corretta imputazione del ricavo ai fini dei redditi, che può essere a scelta del contribuente nel 2023 o 2024, alla luce del fatto che, in questi casi, la registrazione del documento potrà avvenire indifferentemente nel 2023 oppure nel 2024.

**R.:** (...)

Come più volte chiarito dalla prassi, dunque, una fattura si ha per emessa quando la stessa risulta trasmessa al sistema di interscambio (Sdi). Nel caso di specie la fattura elettronica, essendo stata trasmessa al sistema di interscambio (Sdi) l'8 gennaio 2024, si considera emessa in tale data. Ne deriva che la medesima fattura non potrà che essere registrata nel registro Iva vendite a partire dall'8 gennaio 2024 e, conseguentemente, configurandosi l'incasso al momento della registrazione, i relativi ricavi andranno imputati al periodo d'imposta 2024.

Di fatto, l'Agenzia ha ribadito quanto costantemente sostenuto nelle informative di Redazione, derivando in via diretta da chiarimenti di prassi rilasciati per analoghe situazioni (anche se solo ai fini dell'Iva).

Si propone di seguito un prospetto che riepiloga tutti gli aspetti Iva e reddituali analizzate in precedenza.

CASISTICHE POSSIBILI

Aspetti per L'EMITTENTE					Aspetti per il CLIENTE (caso generale)				Aspetti per il CLIENTE (anomalia di ricezione)			
Predisposizione (1)	Invio SDI (senza scarto)	IVA		IIDD contab. semplificata (*) con opz. per "il registrato"	Data elab. SDI	IVA		IIDD (*)	Data elab. SDI	IVA		IIDD (*)
		Debito Iva	LI.PE.		No errore (RC)	Detraz. Iva	LI.PE.	opz. per reg.	Anomal. MC (**)	Detr. Iva	LI.PE.	opz. per reg.
<b>Casi</b>					<b>Download il:</b>							
1	29/12/2024	31/12/2024	Dicembre	4° trim.	2024, se annotata a dic. (2)	31/12/2024	Dicembre, se ann. in tale mese	4° trim.	2024	31/12/2024	Come nel caso privo di anomalia	
					2025, se annot. a gen. (15gg)		Nel mod. Iva 2025, se ann. a genn	NO	2025	02/01/2025	Gen.	1° Trim
2	29/12/2024	03/01/2025	Dicembre	4° trim.	2025 (3)	02/01/2025	Gennaio	1° Trim	Gennaio	02/01/2025	Gen.	1° Trim
3	03/01/2025	05/01/2025	Gennaio	1° trim.	2025 (4)	03/01/2025	Gennaio	1° Trim	Gennaio	02/01/2025	Gen.	1° Trim
						05/01/2025	Gennaio	1° Trim	Gennaio	a situazione è del tutto analoga al caso precedente		

**Note:**

(1) Intesa come **data indicata nel frontespizio della e-fattura** (data da assumere per porre a debito l'iva - CM 14/2023)

(2) La fattura si considera emessa al 31/12/2024 (con debito Iva per il cedente sorto il 29/12/2024)

(3) La fattura si considera emessa al 3/01/2025 (con debito Iva sorto per il cedente il 29/12/2024); non è possibile annotare nel 2024 una fattura non ancora emessa (e, dunque, giuridicamente inesistente)

(4) La fattura si considera emessa al 5/01/2025 (con debito Iva per il cedente sorto il 3/01/2025)

(\*) Le imprese in ordinaria fanno sempre riferimento al periodo "di competenza", mentre le semplificate "pure" al momento di incasso/pagamento (nel prospetto si valutano i soli effetti per emittente e ricevente che hanno esercitato l'opzione "per il registrato" (art. 18, co. 5, Dpr 600/73).

(\*\*) Se l'SDI ha rilasciato una ricevuta con anomalia (MC: *cas. PEC piena; nessun indirizzo telem. registrato*): il meccanismo si differenzia dalla ricezione priva di anomalia come segue:

^ ai fini detrazione Iva: occorre fare riferimento al momento in cui il cliente effettua il download" del file dalla propria area riservata (p.to 4.6 Provv. 30/04/2018)

^ ai fini IIDD (semp. con opz. "per il registrato"): si deve ritenere valga lo stesso concetto Iva: il documento è "ricevuto" alla data del download e solo da tale data può essere annotato tra gli acquisti